



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

ORDINANZA N. 21 DEL 19-05-2020

Reg. generale n. 57 del 19-05-2020

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO AI FINI DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19: UTILIZZO DELLE MASCHERINE.
--

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI i propri precedenti atti e provvedimenti emanati in coerenza con le disposizioni regionali e governative, con i quali sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la recente normativa riguardante l'emergenza sanitaria per COVID-19, in particolare il DPCM 17 maggio 2020 ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 126 del 17/05/2020);

PRESO ATTO che le recenti disposizioni normative relative alla c.d. "FASE 2" dell'emergenza epidemiologica, a decorrere dalla data del 18 maggio 2020, consentono il riavvio di numerose e diverse attività;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del DPCM 17 maggio 2020, che testualmente dispone, ai commi 2, 3 e 4 quanto segue:

"... omissis ..."

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. *Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.*

4. *L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.*”;

CONSIDERATO, quindi, che dal 18 maggio un maggiore movimento da parte dei cittadini potrebbe comportare la possibilità di un aumento del contagio;

VALUTATE le informazioni direttamente assunte in merito al verificarsi, nel territorio comunale, di alcune criticità correlate al mancato rispetto e/o adozione delle misure precauzionali anticontagio e di modalità idonee ad evitare assembramenti di persone con contestuale uso di strumenti di protezione individuale;

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente adottare idoneo provvedimento, in coerenza con i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio comunale, al fine di assicurare ogni utile modalità per garantire la sicurezza anticontagio e prevenire o ridurre il più possibile il rischio di contagio stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 83, articolo 32, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO quanto previsto dagli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (GU Serie Generale n. 125 del 16/05/2020);

RICHIAMATO, quindi, l'articolo 3 del DPCM 17 maggio 2020 e ritenuto che le prescrizioni di cui al presente provvedimento non sono in contrasto con le misure statali, né eccedono i limiti di oggetto di cui al medesimo DPCM;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

A decorrere dalla pubblicazione e fino alla revoca della presente ordinanza:

1. nei luoghi pubblici chiusi, negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici, negli uffici postali, nelle banche e in ogni altro luogo chiuso nel quale sia previsto l'accesso generalizzato di persone, l'accesso sarà consentito solo ed esclusivamente indossando le mascherine;
2. nei luoghi pubblici all'aperto è obbligatorio essere muniti di mascherina;
3. nei luoghi pubblici all'aperto la mascherina dovrà essere prontamente indossata al venir meno delle condizioni di individualità ed isolamento, quando il distanziamento interpersonale sia inferiore ad un metro e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza;
4. non sono soggetti all'obbligo di cui ai punti 1, 2 e 3 i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

5. in caso di inottemperanza, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione alla presente ordinanza sarà punita:
- con l'applicazione ai trasgressori della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, come previsto dall'articolo 7-*bis* del D.Lgs. 267/2000 per la violazione di cui al punto 2;
 - con l'applicazione ai trasgressori della sanzione amministrativa di cui al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 per la violazione di cui ai punti 1 e 3;

DISPONE

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri, al Comando di Polizia Locale;

AVVERTE altresì

- che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno proporre:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona entro 60 gg. dalla notifica anche a mezzo di pubblici proclami;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.;decorrenti ambedue i termini dalla notifica o piena conoscenza del presente provvedimento;

AVVERTE infine

- che il responsabile del procedimento è il Segretario comunale, Dott.ssa Fabiola Caprari.

II VICESINDACO
Dott. David Buschittari